REGOLAMENTO (CE) N. 676/2001 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2001

che rettifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 627/2001 della Commissione (5).

Da una verifica è emerso un errore nell'allegato I del regolamento (CE) n. 627/2001. È quindi necessario rettificarlo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 627/2001 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2001.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13. GU L 91 del 31.3.2001, pag. 3.

IT

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terre- stre, fluviale o marittima in prove- nienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (²) (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento grano duro di alta qualità	0,00	0,00
	Frumento grano duro di media qualità (¹)	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	0,00	0,00
	di qualità media	25,72	15,72
	di bassa qualità	55,09	45,09
1002 00 00	Segala	43,92	33,92
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	43,92	33,92
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	43,92	33,92
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	69,80	59,80
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	69,80	59,80
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	43,92	33,92

⁽¹) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano di media qualità, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

^{— 3} EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

^{— 2} EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.»